

**ANALISI DI DUE VALUTAZIONI DELLE  
COMPETENZE GENITORIALI:  
sistema svizzero e italiano a confronto**

**Elaborato finale nell'ambito del Master biennale sul Conflitto Familiare e  
la Protezione del Minore organizzato dal Centro Studi Famiglia, Milano,  
2020-2021**

*Marika Cazzaniga, psicologa psicoterapeuta (MC)*

*e*

*Jean-Luc Vicini, psicologo psicoterapeuta (JV)*

*Abstract (MC,JV)*

*Nel presente lavoro verranno esposte due valutazioni delle capacità genitoriali (in seguito CTU) svolte in Svizzera in un contesto di pratica privata. In un caso il mandante è la Pretura di una giurisdizione territoriale in particolare, nell'altro è l'Autorità Regionale di Protezione del comprensorio giurisdizionale di riferimento. In particolare si metteranno a confronto il sistema italiano e quello svizzero per quel che concerne la metodologia/procedura di svolgimento delle CTU. Verranno approfonditi alcuni aspetti rilevanti emersi dalle CTU svolte, quali **responsabilità genitoriale, alta conflittualità e ADR**, a conferma dell'esistenza di differenze sia nello svolgimento delle valutazioni, sia nelle rispettive risultanze. Infine si evidenzierà il tentativo di introdurre nelle valutazioni delle competenze genitoriali svolte i concetti sovraesposti, per favorire una cultura di riferimento maggiormente rispettosa della bigenitorialità, dei minori e della famiglia.*

## 1. INTRODUZIONE (MC)

Il crescente interesse che la giurisprudenza ha dedicato all'evoluzione dei rapporti familiari e all'emergere di nuovi modelli di famiglia, ha portato la legislazione a riformare questo settore di diritto civile, sia in Italia, sia in Svizzera.

In particolare, la responsabilità genitoriale o, più generalmente, i diritti e i doveri che sorgono in capo ai genitori al fine di tutelare gli interessi dei figli minori, è oggetto di disciplina riconducibile a fonti differenti, con riguardo ai diversi aspetti di volta in volta rilevanti. L'obiettivo del presente lavoro considera i concetti relativi alla responsabilità genitoriale, oggetto del Regolamento CE 2201/2003 e della Convenzione dell'Aja del 1996<sup>1</sup>, e alla protezione dei minori, prevista dalle Convenzioni dell'Aja del 1961<sup>2</sup> e del 1996, nonché dall'art. 42 della legge 218/1995. Dalla considerazione di tali aspetti e dalla pratica clinica e valutativa in ambito giuridico, svolte in Svizzera, è nato l'interesse per il presente elaborato, rivolto al confronto tra il sistema italiano e quello svizzero per quel che concerne sia la metodologia e la procedura di svolgimento delle CTU, sia l'attinenza ai concetti di base sovraesposti nello svolgimento delle valutazioni delle competenze genitoriali e nelle loro risultanze, individuandone gli aspetti comuni e le possibili differenze o contrasti.

In particolare, la valutazione delle capacità genitoriali riguarda, in senso ampio, due versanti: genitori e bambino e la loro relazione. I giuristi svolgeranno il proprio ruolo per conseguire, nell'ambito di un giusto processo, la tutela dei diritti riconosciuti dalla legge, anche se, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo<sup>3</sup> e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo<sup>4</sup> le decisioni dei tribunali devono comunque considerare in modo preminente l'interesse del minore, e cioè la sua condizione e le sue esigenze personali. In riferimento a ciò, nel lavoro ci si rivolgerà, pertanto, all'analisi di due valutazioni delle competenze genitoriali svolte in Svizzera in un contesto di pratica privata. Nel primo caso, il

---

<sup>1</sup> Regolamento CE 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, sostituito dal Regolamento CE 2201/2003 del 23 dicembre 2003, modificato, rispetto ai trattati con la Santa Sede, dal Regolamento CE n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004.

<sup>2</sup> Convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile alla protezione dei minori, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 e resa esecutiva con legge del 24 ottobre 1980.

<sup>3</sup> Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, aperta alla firma il 20 novembre 1989 a New York, ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176, in *Gazz. Uff.*, 19 giugno, n. 135 suppl. ord..

<sup>4</sup> Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, aperta alla firma il 25 gennaio 1996 a Strasburgo, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, in *Gazz. Uff.* del 18 aprile 2003, n. 91, suppl. ord..

mandante è l’Autorità Regionale di Protezione del comprensorio giurisdizionale di riferimento, nel secondo la Pretura di una giurisdizione territoriale.

## **2. CTU A CONFRONTO: alcune differenze metodologiche**

Di seguito verranno esposte alcune differenze significative nello svolgimento delle CTU in Italia e in Svizzera.

### **2.1. Consulenza tecnica d’ufficio e Consulenza tecnica di parte in Italia (MC)**

Il diritto di famiglia è, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, il settore che più di tutti fa riferimento a teorie psicologiche nella definizione di norme e procedure. La maggior parte di queste norme si riferisce all’esigenza di garantire al minore, successivamente alla separazione della coppia genitoriale, le migliori condizioni possibili che gli possano favorire una continuità affettiva con i genitori e con il nucleo familiare più esteso. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) è uno strumento d’indagine che si utilizza in ambito genitoriale.

E’ una valutazione specialistica che viene affidata a un esperto competente nella materia oggetto dell’indagine che, dopo uno studio e un’analisi approfondita della situazione, fornirà tutte le informazioni utili e supplementari a quelle già in possesso dal Giudice, per la sua decisione. In particolare il Giudice chiede al CTU psicologo un approfondimento sui temi legati alla qualità dei legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento, alle caratteristiche personologiche dei genitori, alla loro capacità genitoriale e alle migliori condizioni di affidamento per garantire una crescita sana e armonica del minore. Da tempo sono disponibili, in Italia, alcuni strumenti più adatti agli scopi che si prefigge, oggi, la CTU. Con l’entrata in vigore della *legge 54/2006* sull’affidamento condiviso dei figli che sancisce il diritto di questi ultimi alla bigenitorialità e che si afferma come regola generale rispetto al criterio dell’affido esclusivo (modello predominante passato), più che soffermarsi sulla scelta del genitore migliore (per valutare a chi dare l’affidamento esclusivo, come accadeva un tempo), accerta la non idoneità dell’altro nel tutelare gli interessi e i diritti del minore a mantenere, in particolar modo, i legami con entrambe le figure di origine. Nello specifico la consulenza tecnica in tale ambito deve approfondire specifici aspetti che caratterizzano le capacità genitoriali quali: ambiente fisico e

cura dei bisogni quotidiani (fisici); cura psicologica dei figli (emozionali e sociali); stimolazioni intellettuali (intellettivi); organizzazione del contesto (ambientali); relazionali interpersonali, grado di similarità del contesto post-separazione dal precedente (relazionali); età, stadio di sviluppo, sesso, intelligenza, temperamento, fattori psicologici relativi al minore (strutturali) e sugli aspetti individuali dei genitori in relazione alla loro capacità di adeguatezza psicologica ed emotiva, alla loro personalità e alla storia psicosociale, alle risorse sia materiali che personali, ai tempi e agli spazi disponibili per la cura dei bisogni quotidiani dei figli, alla loro conoscenza delle caratteristiche del bambino e delle sue esigenze, alla motivazione al sacrificio di interessi personali in virtù dei bisogni del minore e alla capacità di protezione dell'immagine dell'altra figura genitoriale.

Il 16 e il 17 marzo del 2012 si tenne a Milano il convegno “*Verso un protocollo per l'affidamento dei figli. Contributi psico-forensi*”, a seguito del quale fu stilato un documento di notevole importanza, il *Protocollo di Milano - Linee Guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi* (Camerini, Gulotta, Lopez, 2012). La finalità del Protocollo di Milano era creare un documento che fosse un punto di partenza attraverso il quale gli operatori (psicologi, assistenti sociali, psichiatri, avvocati, giudici, etc.) potessero seguire una metodologia scientificamente valida, comprovata e condivisa dai più autorevoli professionisti di questa materia. Le linee guida e i protocolli sono strumenti di autoregolazione nel procedere alle valutazioni.

L'esperto nominato dal Giudice è quindi chiamato a svolgere il ruolo di consulente del Giudice stesso al fine di vagliare in merito a materie non di pertinenza di quest'ultimo ma che necessita di conoscere, deve tenere conto del punto in cui la scienza, le ricerche e gli studi in materia sono arrivati, degli strumenti specifici e non che può utilizzare in tale ambito, e con essi aiutare il magistrato a decidere. Il Giudice, con l'aiuto degli esperti dovrebbe, dal canto suo, verificare con particolare rigore la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine tecnica utilizzati dal consulente a cui ha dato il mandato di valutazione del caso specifico. Ciò è possibile per il tecnico che deve attenersi agli standard anche minimi di qualità (descritti nel Protocollo di Milano), ma anche fare riferimento all'ampia letteratura in materia disponibile.

In ambito giuridico è importante tenere presente il ruolo specifico che ha lo psicologo giuridico, che deve detenere una formazione specifica per operare in tale ambito ed essere iscritto all'Albo di competenza. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (per consulenze tecniche nel processo civile), ed un Albo dei Periti (per perizie nel processo

penale). L'Albo è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico, stime e valutazioni, utili ai fini del giudizio.

Nell'ambito del diritto di famiglia dell'ordinamento giuridico italiano sono previste due figure di esperti in materia: il *Consulente Tecnico d'Ufficio* (CTU) e il *Consulente Tecnico di Parte* (CTP).

Il CTU è un collaboratore del Giudice e la Consulenza Tecnica è regolamentata dal Codice Civile (Articoli 61,62,63 e 64). La scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta tra i professionisti iscritti in albi speciali dei Tribunali, formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professionista dovrebbe accettare l'incarico solamente se ha maturato una specifica e comprovata competenza della materia (art.1 del *Protocollo di Milano*), posto che egli ha certamente una grande *responsabilità che deriva dal fatto che l'esercizio della sua professione può incidere significativamente sull'esistenza delle persone esaminate e dei loro familiari* (come anche affermato dall'art. 1 delle *Linee Guida per lo Psicologo Giuridico*). Egli altresì è tenuto a mantenere costante e aggiornata tale competenza in materia (art. 3 delle *Linee Guida per lo Psicologo Giuridico*) e, dunque, non può accettare di offrire prestazioni su argomenti sui quali non sia preparato. All'udienza di conferimento d'incarico del CTU, oltre alle parti, possono essere presenti anche i consulenti tecnici di parte, qualora siano già stati nominati; il consulente del Giudice presta giuramento e, quest'ultimo, gli ricorda l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere allo scopo di fargli conoscere la verità. Il giudice chiede al CTU di fissare una data d'inizio consulenza a partire dalla quale vengono previsti i tempi per il deposito della sua relazione (l'art. 105 c.p.c. cita: *la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, il termine anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse*). Se il consulente tecnico d'ufficio lo ritiene opportuno può nominare un ausiliario, solitamente un collega psicodiagnosta per la somministrazione dei test (qualora ciò non avvenisse durante il conferimento dell'incarico ma il CTU lo ritenesse indispensabile egli deve fare richiesta al giudice formalmente) o, se ritiene che la situazione sia particolarmente complicata e che l'accertamento abbisogni di più persone qualificate in differenti ambiti, è necessario che lo

segnali al Giudice e che chieda di svolgere la consulenza in forma collegiale; altrettanto potranno fare le parti (art. 5 del *Protocollo di Milano*).

Il CTP è uno psicologo che opera in ambito giuridico ed entra in gioco dopo che il Giudice ha richiesto una CTU. Le parti hanno il diritto di nominare e farsi assistere da consulenti di parte (CCTTPP), la cui scelta si rileva assolutamente fondamentale, che seguano le attività dell'accertamento in modo da adoperarsi affinché il CTU utilizzi metodologie corrette ed esprima giudizi scientificamente fondati. Il Giudice, una volta nominato il CTU, stabilisce, mediante un'ordinanza, i termini entro cui le parti possono nominare un consulente tecnico. Tale scelta, peraltro, viene, salvo rari casi di personale formazione specifica della parte, compiuta dall'avvocato. Sarebbe quindi importante che l'avvocato di famiglia avesse particolari competenze in merito, per poter cogliere in ogni singolo caso la caratteristica di consulenza che si renda necessaria e, pertanto, decidere se la sua scelta debba essere rivolta a uno psichiatra, psicologo o a uno psicoterapeuta con una particolare formazione. Oltre a ciò la scelta del CTP è estremamente rilevante in quanto il collegio peritale tenta se possibile di lavorare all'unisono e, pertanto, può essere altamente rilevante l'apporto che il singolo consulente sia in grado di dare e la sua capacità di indirizzare il CTU su aspetti e problemi fondamentali del nucleo familiare.

L'operato dei CCTTPP consiste nel contribuire criticamente alle ipotesi formulate nell'ambito della CTU e nell'adoperarsi affinché il CTU mantenga una reale equidistanza e neutralità delle parti, utilizzi una metodologia corretta, che svolga il suo compito con strumenti adeguati e che motivi le proprie affermazioni e conclusioni. L'esperto dovrà sempre avere una funzione di filtro e di rielaborazione dei contenuti e dei significati di ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, svolti alla presenza dell'altro coniuge/partner e/o del minore. Questo per evitare di amplificare il conflitto e per la tutela-privacy delle parti coinvolte (art. 2 del *Protocollo di Milano*). Dunque "essere di parte" per il CTP implica la responsabilità di aiutare e supportare il cliente durante la consulenza, anche spiegandogli il significato delle varie fasi, degli scenari prefigurabili al suo esito e, soprattutto, le conseguenze dannose di eventuali comportamenti lesivi assunti. E' infine compito/dovere del CTP confrontarsi con il CTU e con il collega di controparte al fine di condividere le problematiche e suggerire soluzioni alternative.

## **2.2. Valutazione delle capacità genitoriali in Svizzera (JV)**

Come in Italia, la *Valutazione delle capacità o competenze genitoriali* (in seguito e per brevità CTU) in Svizzera è uno strumento di indagine utilizzato in ambito giudiziario civile al fine di raccogliere informazioni utili alla decisione dell'autorità che la richiede. Anche in Svizzera, negli ultimi anni, si è assistito a uno slancio legislativo importante nel diritto di famiglia, dove la protezione del minore rimane al centro dell'attenzione (Choffat, 2017). D'altra parte, malgrado la miglior volontà dei vari professionisti per favorire la messa in opera fluida di queste ultime novità legislative, nella pratica la loro assimilazione non ha proceduto alla stessa velocità della loro entrata in vigore. Sebbene a livello giuridico i concetti esposti nel paragrafo precedente possono ritenersi, nel senso profondo, assunti anche dall'ordinamento giuridico svizzero, nella pratica si procede ancora spesso a favorire un genitore a scapito dell'altro, anche a causa di come le CTU ancora troppo spesso vengono svolte, senza integrare i metodi e i concetti più opportuni in materia (sia per normativa, sia per scientificità).

Tra Italia e Svizzera esistono quindi delle differenze procedurali, oltre che concettuali, sostanziali.

In linea di principio, in caso di lite in materia di diritto di famiglia (e rispettiva protezione del minore), l'autorità competente è la Pretura per le coppie sposate (in particolare per quel che concerne separazione e divorzio), mentre competente è l'Autorità Regionale di Protezione (ARP) per le coppie non sposate (in particolare per quel che concerne le separazioni in assenza di accordo tra le parti o la protezione dei minori). Per gli aspetti specifici di procedura in ambito civile si rimanda al Codice di Procedura Civile (CPC) del 19 dicembre 2018 in particolare e al Codice Civile Svizzero (CCS) del 10 dicembre 1907 in generale, decretati dall'Assemblea Federale della Confederazione Svizzera.

La valutazione specialistica delle capacità genitoriali viene da entrambe le autorità affidata a psicologi, psicologi/psicoterapeuti o a psichiatri attribuendo un mandato o al servizio pubblico territoriale preposto (normalmente al Servizio Medico-Psicologico), o a studi e/o professionisti privati. Formalmente l'autorità, dopo udienza con le parti e raccolto il loro accordo a procedere con la perizia in questione (senza accordo il giudice la può ordinare), emana una decisione all'interno della quale viene conferito il mandato di valutazione, vengono specificate le richieste/domande al perito e vengono dati i tempi di esecuzione. La decisione viene intimata

alle parti in causa ed ha normalmente effetto esecutivo. Ricevuto il mandato, il perito inizia quindi il suo lavoro d'indagine. Concluso il lavoro valutativo, il perito consegna all'autorità una relazione finale che il Giudice invierà alle parti per opportune osservazioni, sulla scorta delle quali potrà poi eventualmente chiedere chiarimenti al perito, prima di procedere nella sua incombenza decisionale.

In Svizzera, al momento, non sono previsti criteri di formazione specialistica particolari per gli psicologi o gli psichiatri che si dedicano a questo genere di valutazioni, non è previsto l'obbligo di appartenenza a un ordine specifico e non esiste un elenco o un albo accreditato di periti. I servizi o gli studi incaricati dall'autorità designano al loro interno il o i professionisti che assumono il mandato in cui è generalmente chiesto un approfondimento sui temi legati alla qualità dei legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento, alle caratteristiche personalologiche dei genitori, alla loro capacità genitoriale, all'attribuzione dell'autorità parentale e al diritto di determinare il luogo di dimora, ai diritti di visita, allo stato psicologico dei minori e alle migliori condizioni di affido per garantirne una crescita sana e armonica.

Il campo delle CTU in ambito civile in Svizzera non sembra essere particolarmente regolamentato sebbene l'associazione di categoria degli psicologi<sup>5</sup> preveda una specializzazione (con formazione annessa riconosciuta e accreditata) come Psicologo specialista in Psicologia Legale FSP. Esiste pure la Società Svizzera di Psicologia Legale che, da parte sua, tenta di sistematizzare l'ambito e di stabilire le competenze necessarie in materia, ma il tentativo rimane informale. Oltre a ciò, nello svolgimento delle perizie in oggetto, non è formalmente richiesta l'adesione a modelli di riferimento particolari o l'adozione di quelle che potrebbero essere delle buone pratiche riconosciute e validate nel campo e non sono richiesti criteri metodologici precisi né per quel che concerne l'indagine, né per la relazione finale. L'unico riferimento formale alla materia è il codice deontologico della FSP (oltre ai criteri di legge). Sta dunque ai singoli periti conoscere e applicare saperi psicologici e giuridici recenti e scientifici nella materia d'indagine, così come conoscere e sapersi muovere adeguatamente nella procedura giudiziaria civile specifica. Seppur esistano dei riferimenti scientifici e aggiornati nel campo (Consegnati, Macrì, Zoli, 2018; C.I.S.M.A.I., 2019; Camerini, Gulotta,

---

<sup>5</sup> La Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi è l'associazione mantello di categoria per gli psicologi in Svizzera. I titoli di psicologo e psicoterapeuta sono protetti, così come lo sono i titoli di specializzazione (p.es. Psicologo specialista in Psicoterapia o Psicologo specialista in Psicologia legale). Con i criteri di affiliazione la Federazione, attraverso i suoi titoli, assicura la qualità della formazione, delle competenze e delle prestazioni in ambito psicologico dei suoi soci.



Lopez et. al., 2012), il lavoro di indagine viene normalmente svolto a discrezione<sup>6</sup> del perito o dei periti che assumono il mandato.

Un'altra differenza metodologica significativa nello svolgimento della CTU tra i due paesi riguarda la mancata possibilità in Svizzera di procedere a una Consulenza Tecnica di Parte (CTP). D'altro canto il giudice non verifica la validità scientifica dell'opera del perito, facendo capo alla sua etica e al suo rispetto del codice deontologico professionale. Questo aspetto, oltre al fatto che nella procedura giudiziaria per la quale la CTU viene richiesta non è possibile un'eventuale contestazione formale della stessa da parte dei periziati (o dei loro legali), implica che le risultanze della CTU, indipendentemente da come questa viene svolta, siano assunte agli atti senza possibilità di reclamo, oltre alle osservazioni richieste dal giudice in merito alla stessa, da parte dei periziati. Questi possono invece ricorrere sulla decisione che l'autorità emana o possono eventualmente contestare la perizia per le vie preposte e in separata sede (fuori dal percorso giudiziale in oggetto) .

L'ultima significativa differenza procedurale tra i due paesi riguarda le misure che le autorità possono effettivamente adottare e gli ordini che possono impartire all'interno della procedura giudiziaria o nelle loro decisioni. Questa differenza tocca di conseguenza anche il lavoro peritale dello psicologo, in particolare in merito alle possibili indicazioni che lo stesso può sottoporre all'attenzione dell'autorità mandataria. In particolare si rileva una ridotta paletta di interventi possibili in Svizzera rispetto a quanto avviene invece in Italia con la panoplia delle ADR (alternative disputes resolution).

### **3. CTU A CONFRONTO: alcune differenze nei concetti di fondo**

Di seguito verranno esposte alcune differenze significative in merito ai concetti e presupposti di fondo che reggono e accompagnano l'intervento valutativo.

---

<sup>6</sup> Secondo un'indagine svolta dalla FSP sulle pratiche dei soci in ambito di psicologia legale è emerso per esempio che una grande percentuale di periti psicologi non usa test nelle valutazioni nel campo del diritto di famiglia.

### **3.1. Responsabilità genitoriale e Autorità parentale (MC)**

Con l'approvazione della I. 27 novembre 2012, n.219, rubricata *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*, e del successivo d.lgs. 28 dicembre 2013 n.154, rubricato *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219*, la legislazione italiana ha portato a termine il percorso che ha traghettato il ruolo del genitore dall'istituto della patria potestà, frutto della concezione autoritaria ereditata del diritto romano, a quella di responsabilità dei genitori nell'educare e crescere i figli. Il termine "responsabilità", infatti, si rinviene già nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ed è utilizzato da tempo in altri ordinamenti europei, per definire diritti e doveri dei genitori verso i figli. In particolare, poi, detto termine è utilizzato nel Regolamento CE n.2201/2003 relativo alla "competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale", con il quale si disciplinano le controversie tra genitori. All'art.2, n. 7), la responsabilità genitoriale viene così definita: *"I diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita"*. L'introduzione del concetto di responsabilità genitoriale, lascia inalterato il contenuto di tale dovere/diritto, limitandosi a riconoscere tale responsabilità ad entrambi i genitori e ribadendo che deve essere esercitata con una costante attenzione alle opinioni e aspirazioni del minore. Il concetto di responsabilità genitoriale prevede che: *"Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio"*.

D'altra parte in Svizzera, in riferimento al Libro secondo del Codice civile, l'Assemblea generale Federale della Confederazione Svizzera ha apportato una revisione della legge sulla potestà genitoriale, introducendo il concetto di Autorità parentale congiunta che diventa la norma, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Dal 1 luglio 2014 è entrata in vigore tale revisione legislativa, che ridefinisce il concetto di Autorità parentale: *"E' il diritto e il dovere di prendere le decisioni necessarie che riguardano il figlio, di dirigerne la cura e l'educazione, il diritto di determinare il luogo di dimora, di scegliere la sua educazione"*

*religiosa (sino ai 16 anni), e di rappresentarlo (art. 301-306 CC)”. “Al centro di tutte le considerazioni sull’Autorità parentale vi è il bene per il figlio (art. 296 cpv. 1 CC), pertanto essa va esercitata nel suo interesse (art. 298 cpv. 1, 298b cpv. 2 CC)”. Con la revisione dell’autorità parentale congiunta si è voluto garantire la parità di diritti a padre e madre, nonché ai genitori coniugati come a quelli non coniugati. Tuttavia per questi ultimi l’attribuzione non è automatica, potendo essere concessa soltanto a quei genitori che intendono assumersi tale responsabilità. Le Autorità di protezione rifiutano l’autorità parentale congiunta soltanto nel caso sia contraria al bene del minore (art. 298 cpv. 1, 298b cpv. 2 CC). Se i genitori sono uniti in matrimonio, esercitano congiuntamente l’autorità parentale sul figlio. In caso di divorzio il Pretore attribuisce di regola l’autorità parentale congiunta, derogando a tale principio se ciò risulta contrario al benessere del figlio. Se i genitori non sono coniugati, per legge l’autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 5 CC). L’Autorità parentale è congiunta, se il padre riconosce il figlio ed i genitori presentano una dichiarazione comune (art. 298a cpv. 1 e 2 CC), in cui attestano di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio, e di essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. I genitori con l’autorità parentale congiunta devono di principio disciplinare in comune tutto ciò che riguarda il figlio, coinvolgendolo secondo la sua età. Pertanto l’autorità parentale congiunta presuppone volontà e capacità di comunicare ed un minimo di cooperazione genitoriale, così come quella di essere disposti a scendere a compromessi. Se i genitori non riescono ad accordarsi, sono competenti per decidere il Pretore o l’Autorità regionale di protezione.*

### **3.2. Conflittualità, alta conflittualità e violenza (JV)**

Come accennato da Johnston (1994) nel suo articolo sul divorzio ad alta conflittualità, il tema del conflitto coniugale o genitoriale non è stato particolarmente studiato e sviscerato in letteratura, almeno fino a quegli anni. La mancanza di una definizione articolata e condivisa del conflitto familiare implica il rischio che lo stesso sia “banalmente” equiparato o associato alla crisi separativa. In quest’ottica risulta di conseguenza difficile caratterizzare il conflitto come funzionale e fisiologico, mentre risulta maggiormente automatico significarlo unicamente come patologico e disfunzionale. Per di più, anche nell’accezione disfunzionale del termine, risulta

difficile fare ulteriori discriminazioni, come per esempio tra conflittualità, alta conflittualità o violenza. Sebbene nella letteratura in ambito di maltrattamento e abuso o in ambito di psicopatologia dello sviluppo si possono trovare indicazioni importanti sugli effetti del conflitto sui minori, questo viene perlopiù riferito alle pratiche dell'uno o dell'altro genitore, piuttosto che sulla dinamica relazionale genitoriale. In generale si considera come e quanto i genitori espongono i figli al conflitto e della loro personale capacità a proteggerli dallo stesso, ma poco si specifica il conflitto in sé, la sua dinamica e le sue reali implicazioni sui minori, come rimarcato nella presentazione e nell'introduzione teorica del manuale sul Lausanne Trilogue Play clinico, strumento di osservazione e valutazione delle dinamiche familiari (Malagoli Togliatti, Mazzoni, 2006). La patologia nella relazione dei genitori viene considerata, tra gli altri, un fattore di rischio specifico per un'evoluzione patologica dei minori, in particolar modo se la prole viene coinvolta nel conflitto, ma difficilmente questa patologia viene definita e specificata (S.I.N.P.I.A, 2007).

Considerata la mancanza di un quadro di riferimento e di regole validi e chiari intorno allo svolgimento della CTU in Svizzera, in molti lavori peritali il conflitto rimane "banalizzato" e poco approfondito e ancora troppo spesso "utilizzato in modo vago" impedendo di conseguenza una lettura maggiormente integrata e articolata sulla situazione indagata, sulle reali implicazioni dei singoli, ma anche e soprattutto della coppia genitoriale nel conflitto, sulla causalità e le conseguenze del conflitto, sulle ripercussioni sui minori del conflitto e sull'effettiva idoneità, efficienza ed efficacia delle indicazioni poste in vista di una remissione del conflitto o in vista del miglior interesse del minore.

Più sotto verrà sottolineata l'importanza di definire e inquadrare la natura del conflitto (o meglio, dei vari contenziosi all'interno del conflitto) coniugale e genitoriale così da favorire interventi adeguati alla situazione, favorire assetti collaborativi o cooperativi (piuttosto che di sfida), favorire interventi autenticamente protettivi per i minori (e non solo apparentemente) e facilitare una risoluzione alternativa delle dispute in corso.

### **3.3. ADR e Misure a protezione (JV)**

Molte misure previste dal diritto dei due paesi che i giudici possono adottare in merito alla separazione e alla protezione dei minori sono simili o equiparabili. Per esempio si fa qui

riferimento alle misure intorno ai temi del diritto come decisioni sull'attribuzione o revoca della custodia (*affidamento* in Italia e *diritto di determinare il luogo di dimora* in Svizzera) dell'autorità genitoriale (*responsabilità genitoriale* in Italia e *autorità parentale* in Svizzera), decisioni sui diritti di visita e altre misure temporanee o urgenti a protezione del minore (incarichi ai servizi sociali, collocamento extra-familiare, ), ecc.

Esistono però alcune differenze tra Svizzera e Italia per quel che concerne alcune misure e gli ordini che l'autorità può adottare o impartire in particolare intorno al conflitto coniugale e genitoriale.

Ci concentreremo qui a rilevare che il processo giudiziale di fronte alla Pretura o all'Autorità di Protezione in Svizzera possono avere impostazioni piuttosto diverse. A differenza della Pretura, che è formalmente un tribunale civile, l'Autorità di Protezione è stata pensata per essere vicina alla popolazione, facilmente accessibile (non è per esempio necessario essere rappresentati da un legale se non per situazioni considerate complesse) e maggiormente informale rispetto ai tribunali ordinari. L'art. 307 del Codice Civile Svizzero (1907) recita che *se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di protezione ordina le misure opportune a protezione del minore*. Lo stesso vale per la Pretura chiamata a decidere su una separazione o un divorzio. Da qui si evince come l'intervento dello Stato persegua il principio di sussidiarietà e complementarietà (rispetto ai genitori), per cui, fintanto che non si rende necessario un allontanamento dai genitori o una limitazione dell'esercizio del loro ruolo, le misure che il giudice può adottare secondo un principio di proporzionalità, sia esso Pretore del tribunale o Presidente dell'Autorità di Protezione, vanno dal richiamo all'ordine (richiamare i genitori ai loro doveri di educazione), alle indicazioni e istruzioni (sulla scorta di un accordo informale e con la firma di un verbale che include gli impegni presi, il giudice può tentare di attivare, esortare o istruire/ordinare i genitori a cooperare in vista di una loro azione o astensione concrete), all'imposizione del divieto di trasferimento all'estero al genitore detentore del diritto di determinare il luogo di dimora, fino alle misure di indagine (l'art. 307 CCS è la base per le misure di indagine al fine di determinare se il bene del minore è in pericolo e che tipo di misure di protezione sono necessarie attraverso mandati di valutazione psicologica o socio-ambientale), oltre a tutte le altre misure opportune del caso, provvisorie o urgenti.

Anche se non figura chiaramente nel catalogo delle misure meno incisive ai sensi dell'art. 307 CCS (1907), la terapia è una risorsa alla quale spesso il giudice e il perito ricorrono, nelle loro

decisioni e indicazioni. Secondo una sentenza del Tribunale Federale, massima istanza giudiziaria in Svizzera, la terapia può essere ordinata nel caso in cui ci si trovi in presenza della messa in pericolo del bene dei minori e che questa non può più essere prevenuta dall'intervento dei genitori o da misure più limitate. Normalmente però, la terapia viene ordinata o indicata in favore dei minori e non nell'intento di favorire una risoluzione alternativa del conflitto genitoriale e coniugale.

Oltre alle udienze che possono avere carattere conciliatorio, l'unica strategia alternativa a disposizione del giudice per tentare di attenuare il conflitto fra le parti e facilitare una risoluzione alternativa delle dispute tra genitori all'interno del processo giudiziario è la mediazione. La misura non riguarda solo le procedure in merito alla protezione del minore, ma è applicabile all'insieme delle procedure del diritto di famiglia (Choffat, 2017).

Le altre misure a disposizione, che possono avere carattere di arbitrariato tra le parti, in Svizzera possono essere annoverate tra le misure di tutela in favore del minore. Queste misure sono destinate a regolare e disciplinare, in collaborazione e accordo con i genitori quando possibile, varie questioni nel rispetto del miglior interesse del minore attraverso la nomina di un curatore educativo (Choffat, 2017 a).

Nel momento in cui i genitori adiscono il sistema giudiziario di fronte all'incapacità di risolvere le dispute in modo funzionale e proficuo a loro stessi e nell'interesse del minore, il giudice mette in campo questi strumenti, ma a differenza di quanto avviene in Italia con le ADR e la coordinazione genitoriale in particolare, non entra in materia del metodo possibile (se non per la mediazione e gli invii ad altri servizi puntuali), neppure nelle coppie o famiglie altamente conflittuali, complice una metodologia peritale a volte poco articolata e strutturata come sopra accennato. L'indicazione terapeutica per i genitori non viene spesso ordinata dal giudice o assunta dai genitori e il metodo d'intervento viene lasciato alla libera scelta dell'operatore che prenderà eventualmente a carico o l'uno o l'altro genitore, più raramente i genitori insieme. Più sotto illustreremo il tentativo di allargare le indicazioni della valutazione svolta nel senso di un intervento maggiormente strutturato e validato nel campo dell'alta conflittualità cogliendo alcuni spunti dalla guida sulla coordinazione genitoriale di Debra K. Carter (2014).

## **4. VALUTAZIONI DELLE COMPETENZE GENITORIALI**

Di seguito esporremo alcuni punti e alcune considerazioni puntuali su due valutazioni da noi svolte in privato, realizzate ognuna da due periti secondo un protocollo che adottiamo nella fattispecie e fondato, oltre che sull'esperienza e su un lavoro continuo di sistematizzazione, anche su alcune evidenze scientifiche (Consegnati, Macrì, Zoli, 2018; Camerini, Gulotta, Lopez, 2012).

La prima CTU è stata conferita dall'Autorità Regionale di Protezione del comprensorio di residenza dei minori in questione. In questo caso competente è l'Autorità di Protezione considerato che la coppia genitoriale non è sposata.

La seconda CTU è stata conferita dalla Pretura del distretto di residenza dell'istante. L'autorità è stata adita, fra l'altro, dal legale della madre con un'istanza di separazione (richiesta di adozione di misure a protezione dell'unione coniugale). In questo caso competente è la Pretura considerato che la coppia genitoriale è sposata.

### **4.1. Mandato conferito al perito Marika Cazzaniga da parte dell'Autorità Regionale di Protezione (MC)**

L'incarico conferito dall'Autorità Regionale di Protezione allo Studio di psicologia e psicoterapia in cui svolgo la pratica professionale come psicologa e psicoterapeuta in canton Ticino è stato assunto in collaborazione con una collega psicologa psicoterapeuta ed è stato svolto in co-conduzione. La collega si è occupata della somministrazione dei test al genitore. L'incarico assegnato ai periti prevedeva un termine di scadenza di 3 mesi ed è stato necessario richiedere una proroga date alcune situazioni impreviste che hanno riguardato la mancata presenza di uno dei due genitori alle convocazioni, come verrà descritto in seguito.

In questo caso l'autorità è stata adita nel quadro della difficoltà da parte dell'ARP nel fissare e regolare i diritti di visita (DDV) per il padre, in seguito al suo allontanamento dal domicilio dove viveva con la ex compagna e la prima figlia di 3 anni. La coppia genitoriale era caratterizzata sin dal principio da una relazione altamente disfunzionale con ripetuti e gravi episodi di violenza domestica, del padre verso la madre, accertati e verbalizzati anche dalle autorità di Polizia. La coppia in questione è formata dalla madre, originaria della Svizzera

tedesca e cresciuta prima in Germania ed in seguito in Nord Italia, in una comunità buddista dove ha svolto fino all'età di 14 anni una vita dall'impronta rurale (età in cui rientrava in Ticino), dal padre, originario e cresciuto in Svizzera e da due figlie di 9 mesi e 3 anni (la più piccola nasce in seguito alla loro decisione di vivere in case separate e 'chiudere la loro relazione'). Considerati i numerosi interventi che la Polizia Cantonale e Comunale avevano effettuato presso il domicilio della madre (in seguito alla decisione dei genitori di vivere in case separate) per '*comportamenti aggressivi e violenti*' da parte dell'ex compagno che si palesava in modo impreveduto rivendicando la possibilità di vedere le bambine, l'ARP dispone degli incontri di audizione (udienze) per i genitori: il tema di tali incontri era la regolamentazione dei DDV per lui, consapevoli, così spiega l'ARP stessa, che egli non avrebbe potuto vedere la figlia più grande (la più piccola era ancora un'infante) se non in forma protetta. Considerata la mancata presenza del padre alle ripetute convocazioni, non era stato possibile fissare i DDV da parte dell'ARP, che pertanto aveva stabilito il divieto, per il padre, di vedere le figlie fino ad un chiarimento della situazione. Considerato il quadro familiare disfunzionale nonché il clima violento creatosi, considerata inoltre l'elevata conflittualità della coppia genitoriale, gli atteggiamenti ambivalenti di lei e gli agiti aggressivi di lui, così come la 'latitanza' di quest'ultimo, viene data disposizione all'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione del territorio di allestire una valutazione socio-familiare e ambientale, viene dichiarata la madre come unica detentrica dell'Autorità parentale esclusiva su entrambe le figlie, viene dato mandato al nostro studio per una valutazione sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori così come segue: '*Valutazione delle capacità genitoriali dei signori XX e XY, esprimendovi in particolare sulle loro risorse e sulle capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni delle figlie X e Y, pronunciandosi anche sui DDV*', andando così a determinare il focus del lavoro consulenziale, come approfondimento sugli aspetti psicologici e relazionali dei genitori, oltre a indicazioni su soluzioni possibili e auspicabili per la regolazione dei DDV paterni, a tutela e interesse delle figlie entrambe nella fascia evolutiva di prima infanzia. Il focus è posto sulla coordinazione della bigenitorialità, che nel caso specifico risultava altamente instabile, a tratti non possibile, e significativamente disorientante per il nucleo familiare.

Dallo studio iniziale degli atti e dei verbali di Polizia e considerate le decisioni dell'ARP, pareva essersi strutturata una rappresentazione della situazione nei termini di una madre vittima di violenze da parte di un compagno/ex compagno violento e pregiudizievole per il benessere delle figlie. Durante il procedimento peritale, dopo il conferimento del mandato di valutazione delle



capacità genitoriali, data la non reperibilità del padre, l'Autorità è intervenuta in via ufficiale per sollecitare la presa di contatto con il nostro studio per cominciare la CTU. Tale comunicazione, purtroppo, non ha sortito l'effetto voluto, come il successivo avviso ufficiale sotto forma di *'Obbligo di presentarsi alla valutazione delle capacità genitoriali nello studio X, con comminatoria penale per il mancato rispetto di una decisione intimata da un'Autorità (Art. 446 CCS e 292 CPS)*. L'Autorità ha infine autorizzato il proseguo del mandato che ha coinvolto però la sola madre, senza nessuna possibilità di recupero dell'altra figura genitoriale. Nonostante il campo delle CTU in ambito civile in Svizzera non sia particolarmente regolamentato ed il lavoro di indagine venga normalmente svolto a discrezione del perito o dei periti che assumono il mandato, al fine di espletare l'incarico, partendo dalle indicazioni contenute nel quesito e compatibilmente con la procedura italiana, si sono svolte le operazioni di indagine secondo una metodologia protocollata facente riferimento in particolare al Protocollo di Milano (Camerini, Gulotta, Lopez, 2012) e al manuale pratico per consulenti tecnici (Consegnati, Macrì, Zoli, 2018).

Riporteremo, in seguito, alcuni punti centrali delle conclusioni della CTU, focalizzandoci sulla risposta al quesito oggetto del mandato e alle proposte di intervento, proponendo alcune riflessioni relative alla gestione della responsabilità genitoriale condivisa, che nella valutazione specifica abbiamo trovato compromessa sin dal principio, e al tentativo di individuare possibili soluzioni pensate in funzione dell'importanza di contenere, data la non possibilità di risolvere, i potenziali rischi dannosi dovuti alla criticità della situazione familiare, sulle figlie minori.

Dalle nostre osservazioni e indagini, in risposta ai quesiti iniziali, è emerso che la madre detiene sufficienti risorse e capacità per rispondere adeguatamente ai bisogni primari delle figlie. Provvede adeguatamente all'accudimento e alle cure fisiche delle stesse, ha una concezione del suo ruolo sufficientemente adeguata e guidata da buoni principi. Nelle interazioni con le figlie tende ad essere piena di iniziativa tanto da venire percepita da loro come coinvolta nello sviluppo e nel mantenimento di un'interazione regolatoria congiunta. Ciò diventa un punto di forza poiché la madre, con il suo comportamento, fornisce un modello e una fonte d'ispirazione. Tuttavia, l'applicazione concreta delle sue credenze nelle modalità relazionali, nei comportamenti e negli atteggiamenti, risulta piuttosto rigida e poco incline alla rivisitazione o al cambiamento. Per quel che concerne le cure emotive, si sono rilevati i limiti sopra esposti, emersi anche durante le osservazioni congiunte con le figlie. Pensando in prospettiva al percorso di crescita delle minori, lo stile genitoriale poco flessibile della madre potrebbe

rappresentare un fattore di rischio nel facilitare e sostenere il fisiologico processo di separazione/individuazione. Su questo primo punto, il concetto di *autorità parentale* (in questo caso era la sola mamma detentrica dell' *autorità parentale*), pur legittimandole un certo potere decisionale sulle figlie, non comportava necessariamente una facilità nella gestione del ruolo monoparentale, che ci è parso confuso con vissuti di rabbia e colpevolizzazione nei confronti dell'ex compagno. Da quanto abbiamo potuto approfondire, vi era stato un ricovero dell'allora compagno in Psichiatria (richiesto dal padre dell'ex compagno), che non ha però inciso sulla sua salute mentale. Considerato anche questo evento, quale tentativo di cura/terapeutico per l'ex compagno, durante la valutazione è risultato fondamentale approfondire le caratteristiche personologiche della madre oltre che le sue competenze, per poter riflettere sul senso di *responsabilità genitoriale* al di là di quello svizzero di *autorità parentale*, e per restituirle una rappresentazione maggiormente rispettosa del suo reale contributo alla co-costruzione della relazione con l'ex compagno (probabilmente con un profilo psicopatologico di personalità), dato che, anche in seguito alla nascita della prima figlia, ai gravi episodi di aggressività e violenza nella coppia e alla decisione di vivere in case separate, era nata una seconda figlia.

In secondo luogo, dalla nostra indagine è emerso come l'assenza del padre dal contesto peritale abbia avuto un peso significativo nel nostro esprimerci sui DDV, avendo a disposizione le sole informazioni contenute nella documentazione e riferiteci dalla madre, informazioni queste ultime che sono necessariamente filtrate dalla sua esperienza diretta con l'ex compagno. Rimane un fatto che tale assenza dà, comunque, indicazioni sulla sua 'volontà' o 'non capacità' di farsi coinvolgere dalla responsabilità genitoriale. Su questo punto, abbiamo avanzato una doverosa proposta di recupero della figura paterna, proposta di intervento che si discosta dalle comprensibili decisioni prese dalle Autorità nei confronti di quest'ultima, dato un concetto di fondo sul valore pregiudizievole della figura paterna per il benessere dei figli. Su questo punto ci è sembrata auspicabile la recuperabilità del ruolo paterno, nei termini di un'accoglienza, da parte di un elemento terzo (ARP. Assistente sociale o Punto di incontro) per favorire l'intenzione di visitare le figlie. A tal proposito abbiamo ipotizzato un progetto strutturato a medio termine (3 o 6 mesi) in cui il padre potesse essere accompagnato gradualmente nel ripristino del legame genitoriale. Inoltre, risultava importante esonerare la madre da queste incombenze, in quanto già esplicitato il sovraccarico del ruolo monoparentale, attraversando momenti di difficoltà nel gestire l'imprevedibilità con cui l'ex compagno si palesava a lei e alle minori.

Con questo lavoro peritale si è anche tentato di valutare le potenzialità trasformative di tale percorso valutativo, in termini di attivazione di processi elaborativi individuali. Durante il corso del lavoro, non abbiamo assistito a grandi movimenti di rilettura dei propri comportamenti e nella situazione generale da parte della perizianda. Nel corso dei colloqui, infatti, è emersa da parte sua una certa rigidità rispetto alle proprie convinzioni e rappresentazioni (sia di Sé, sia di ‘buon genitore’) ed una difficoltà nella rimessa in discussione di esse. Tuttavia ci sono stati accenni ad una maggiore mobilità, in cui la signora ha tentato di accedere ad una lettura della situazione comprendente anche le proprie fatiche personali, esplorate però solo in riferimento ad una grave malattia che l’ha accompagnata da prima delle gravidanze e la sottopone ancora a visite periodiche di controllo, e alla fatica attuale nella gestione del suo ruolo monoparentale. Considerati i risultati di questa valutazione, tenuto conto delle osservazioni connesse e ritenute le considerazioni conclusive, a supporto della madre, delle minori e del recupero di una responsabilità genitoriale di entrambi i genitori abbiamo proposto un progetto strutturato in cui il padre possa essere accompagnato nella ricostruzione del legame genitoriale, qualora manifesti una volontà e un’intenzione in tal senso. E’ auspicabile che l’Autorità di Protezione si attivi per il recupero della figura paterna e che Autorità di Protezione o Punto di Incontro, investito di tale incarico, se ne occupi, così da sgravare la madre da questa incombenza. A protezione della madre, si propone inoltre un aiuto domiciliare nei termini di visite bisettimanali programmate e regolari nel tempo, che possano alleggerirla dal carico della responsabilità genitoriale monoparentale, così come possano compensare il vuoto lasciato da una scarsa rete sociale di supporto, al momento costituita soltanto dalle nonne delle bimbe. Contestualmente suggeriamo che l’Assistente sociale possa monitorare questo nucleo familiare per i prossimi due anni e, in parallelo, si propone un supporto psicologico per la madre, data la vulnerabilità emotiva emersa e gli eventi traumatici non elaborati, anche riferiti agli episodi di violenza domestica. Ciò con lo scopo di potenziare le scarse risorse metacognitive ed autoriflessive attualmente presenti e permetterle di sintonizzarsi emotivamente in modo più efficace ed incisivo con i bisogni delle minori, in vista della loro separazione/individuazione.

## **4.2. Mandato conferito al perito Jean-Luc Vicini da parte della Pretura (JV)**

L'incarico conferito dalla Pretura allo Studio di psicologia e psicoterapia in cui svolgo la pratica professionale come psicologo psicoterapeuta in canton Ticino è stato assunto in collaborazione con una collega psicologa psicoterapeuta ed è stato svolto in co-conduzione. La collega si è inoltre occupata in particolare della somministrazione dei test ai genitori. E' stato assegnato ai periti un termine di 4 mesi per l'inconbenza.

In questo caso l'autorità è stata adita nel quadro della contestazione, da parte del padre, della decisione di allontanamento dal domicilio coniugale disposta dalla Polizia Cantonale in seguito alla segnalazione, da parte della madre, di violenza coniugale (denuncia penale: il procedimento penale e quello civile si svolgono in modo indipendente). Poco dopo, la madre, con istanza alla Pretura, chiede misure a protezione dell'unione coniugale, considerata l'intenzione della coppia di separarsi. La coppia in questione è formata dalla madre, originaria del sud Italia e cresciuta in Svizzera, dal padre, originario e cresciuto in Tunisia, emigrato in Italia e cittadino svizzero dopo il matrimonio e da due figlie di 9 e 11 anni nate dalla loro unione. Considerata la situazione di coppia altamente conflittuale nel momento in cui la moglie si rivolge alla Polizia Cantonale per denunciare il marito per violenza domestica ripetuta e minacce, seppur il marito aveva autonomamente abbandonato il domicilio coniugale, il giudice dichiara irricevibile la contestazione del padre e conferma la decisione di allontanamento per lui dal domicilio coniugale, dalla moglie e dal suo posto di lavoro. Considerati i contenuti dell'istanza materna, il giudice dispone l'ascolto delle minori e, in seguito alle risultanze dell'audizione, decide di ordinare la presa a carico psicologica delle minori, di nominare un curatore educativo (dandone incarico all'Autorità di Protezione) e di disporre l'allestimento di una valutazione sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori così come segue: *1. E' ordinata una perizia sulle capacità genitoriali; 1.1. Della perizia viene incaricato lo Studio Z, sede di Minusio, con il compito di verificare le dinamiche relazionali fra i genitori XX e XY e le figlie X e Y e stabilire le capacità genitoriali di padre e madre; 1.2. Al perito è ricordato l'obbligo di rispondere conformemente al vero e di prestare tempestivamente la sua opera secondo scienza e coscienza con perfetta imparzialità e attenendosi al compito che gli è affidato. Egli è avvertito delle conseguenze*

*penali in caso di falsa perizia (art. 307 CPS<sup>7</sup>) e della violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CPS); 1.3. Il perito è autorizzato sin d'ora ad assumere tutte le informazioni che ritenesse necessarie per l'adempimento del suo incarico. Se del caso, quest'ultime dovranno essere specificate nella perizia (art. 186 cpv. 1 CPC); 1.4. Il perito dovrà presentare il proprio referto scritto e motivato in 3 copie unitamente alla relativa documentazione e alla nota di onorario e spese, entro 4 mesi dall'inizio delle sue incombenze; 1.5. Egli è avvertito che in caso di ritardi e/o carenze, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito (art. 187 CPC). Eventuali proroghe del termine potranno essere concesse per sufficienti motivi, se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC).*

Dall'esame iniziale degli atti e considerate le decisioni del giudice, stando a un'osservazione superficiale dei dati, pareva essersi inizialmente strutturata una rappresentazione della situazione in termini di una moglie/madre vittima di violenze e soprusi da parte di un marito violento e pregiudizievole per il benessere delle figlie, seppur la madre sostenesse apparentemente le relazioni personali delle figlie con il padre non ritenendolo violento con loro. Durante il procedimento giudiziale, anche dopo il conferimento del mandato di valutazione delle competenze genitoriali, il giudice ha proceduto con una serie di richiami, ingiunzioni e ordini al padre in seguito alle lamentele della madre, arrivando anche a sospendere i diritti di visita per presunti eventi pregiudizievoli nei confronti delle figlie riferiti al Pretore dalla moglie. Sebbene l'audizione delle minori avesse già evidenziato non solo responsabilità paterne, ma anche materne in merito alle ripercussioni negative del conflitto di coppia sulle figlie, la lettura degli eventi e delle intenzioni delle parti sono piuttosto state riportate alla rappresentazione appena sopra descritta.

Senza entrare nel dettaglio di come l'indagine è stata condotta e come accennato più sopra, la valutazione delle competenze genitoriali in questione è stata svolta secondo una metodologia protocollata facente riferimento in particolare al Protocollo di Milano (Camerini, Gulotta, Lopez, 2012) e al manuale pratico per consulenti tecnici già sopra citato (Consegnati, Macrì, Zoli, 2018). Ci concentreremo quindi su alcuni dati, tralasciandone altri per brevità, con l'intento di mostrare il tentativo peritale di allargare la visione sulla situazione, leggere la stessa tenendo conto della sua complessità, favorire un processo trasformativo attraverso una rilettura

---

<sup>7</sup> Il CPS é il Codice Penale Svizzero, decretato dall'Assemblea Federale della Confederazione Svizzera il 21 dicembre 1937.

della crisi, del conflitto e della relazione dei genitori con i minori e favorire una cultura, riteniamo, maggiormente rispettosa delle persone, dei genitori in quanto entità e come singoli e dei figli, considerati i concetti sopra dettagliati.

Dalle nostre osservazioni e indagini è emersa una fotografia della situazione maggiormente equilibrata per quel che concerne le figure genitoriali rispetto alla rappresentazione che sembrava essersi imposta inizialmente. In particolare è emerso come la madre, seppur mostrasse un'attitudine disponibile e collaborante (peraltro rigidamente impostata) e apparentemente sensibile e responsiva, partecipava attivamente al conflitto attraverso la sua attitudine personale di fondo, frutto di vissuti poco o mal integrati e conseguenza di esperienze infantili sfavorevoli. Dall'altra parte è emerso come il padre, seppur si sia mostrato in alcune situazioni esplosivo nell'attitudine e abbia mostrato tratti impulsivi (peraltro riconosciuti), mostrava risorse nella capacità di astenersi dal conflitto per concentrarsi sull'interesse delle figlie attraverso la sua attitudine personale di fondo, frutto di un'educazione, uno sviluppo e valori vissuti in assenza di esperienze traumatiche o particolarmente stressanti e tipici del paese d'origine.

Su questo primo punto si sottolinea come il concetto "italiano" di *responsabilità genitoriale* (contrapposto a quello "svizzero" di *autorità parentale*, in particolare quando questa è attribuita a un solo genitore) è risultato fondamentale sia nel restituire un'immagine delle figure genitoriali maggiormente rispettosa delle reali risorse dei singoli, sia nel fornire poi le indicazioni (in questo caso indicazione di terapia per la madre e attribuzione dell'autorità parentale anche al padre) più adeguate alla reale situazione delle persone e della coppia.

In secondo luogo, dalla nostra indagine è emerso come il conflitto e la sua storia non fossero linearmente relegabili al concetto psicologico di violenza coniugale perpetrata dal marito sulla moglie, come sembrava essersi delineata la situazione inizialmente, benché non si siano potuti escludere episodi di aggressività o violenza nella coppia. Questi eventuali episodi, comunque, non avrebbero potuto essere imputati unicamente al marito, mostrando anche la madre carattere litigioso, aggressivo e impulsivo. Inoltre è emerso come la madre, attraverso un'attitudine ambivalente, coinvolgeva quasi direttamente le figlie nel conflitto coniugale, anche al di fuori di eventi aggressivi o esplosivi, ed era concentrata su questo piuttosto che sul vero interesse delle figlie. Come sopra accennato è anche emerso come il padre mostrava risorse e intenzioni nel voler risolvere la crisi coniugale senza coinvolgere le figlie. Di fatto, a livello di valutazione, è stato fondamentale approfondire non solo le caratteristiche personologiche delle figure

genitoriali o le loro competenze, ma anche la dinamica relazionale della coppia durante tutto il corso della loro storia. Così è stato possibile analizzare la storia del conflitto coniugale e specificarlo, oltre che specificare quali erano le sue implicazioni a livello di relazione genitore-figlio o coppia genitoriale-figli o a livello di rischio e ripercussione sui figli.

Su questo secondo punto si sottolinea come sia stato fondamentale analizzare, definire e rileggere il conflitto in seno alla coppia poggiandoci sia sulle osservazioni riportate dalla Johnston (1994) in merito alle dimensioni del conflitto, sia sull'articolo di Pajardi, Trionfi et al. (2019), in particolare per quel che concerne gli indicatori di conflittualità e di rischio per i minori. Questo ci ha permesso di meglio inquadrare il conflitto coniugale in modo tale, sia da restituire un senso dello stesso maggiormente viabile ed evolutivo con il tentativo di favorire un processo trasformativo, sia nel porre le indicazioni più idonee per la coppia, messo al centro l'interesse primo dei minori.

In ultima battuta, considerata la fattispecie su esposta, si sottolinea il tentativo di allargare le possibili indicazioni poste a conclusione del lavoro peritale. Considerata la nomina del curatore educativo da parte dell'autorità e date le altre indicazioni poste (nomina dell'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione quale ufficio di sorveglianza e controllo, diritti di visita con passaggio al Punto d'Incontro, terapia per la madre, presa a carico sociale per il padre, attribuzione congiunta dell'autorità parentale, psicoterapia per le bambine) si è proposto in particolare di attribuire al curatore il compito, l'onere e la responsabilità, all'interno degli ordini impartiti dal giudice, di regolamentare i diritti di visita e altre questioni importanti inerenti le minori che richiedono una presa di decisione comune tra i genitori, seguendo il concetto di fondo su cui poggia il metodo della *coordinazione genitoriale* (Carter, 2014). In particolare, in questo caso di crisi coniugale e relativa separazione altamente conflittuali come valutato, si è proposto di attribuire al curatore educativo una competenza decisionale affinché potesse svolgere il suo ruolo in modo concreto, direttivo, contrattualizzato, dove gli scambi siano regolati e gli incontri verbalizzati e dove possa il più possibile definire e dettagliare le richieste e le aspettative dell'autorità (gli obiettivi), delineare gli interessi, e favorire di conseguenza il consenso attraverso un intervento ancora più stringente rispetto a quanto può essere per esempio messo in campo con la mediazione.

## 5. CONCLUSIONI (MC, JV)

L'obiettivo di questo lavoro e dell'esposizione delle valutazioni è stato quello di proporre alcune riflessioni sulle differenze metodologiche e procedurali dello svolgimento di una CTU in Svizzera, rispetto all'Italia, e sul tentativo dei periti di introdurre nel lavoro di valutazione delle competenze genitoriali i concetti di base descritti nel corso del lavoro, quali: **responsabilità genitoriale, alta conflittualità e ADR**, per favorire una cultura di riferimento maggiormente rispettosa della bigenitorialità, dei minori e della famiglia. E' stato messo in evidenza, inoltre, come dalle risultanze di entrambe le valutazioni emerge una difficoltà nel tentativo 'innovativo' di superare l'aspetto valutativo-diagnostico proiettandosi verso il recupero di quello trasformativo inteso come percorso da sostenere 'oltre la Valutazione/CTU' (Consegnati, Macrì, Zoli, 2018) attraverso altre proposte di intervento.

Nell'esporre la prima CTU si sottolinea il tentativo di allargare le possibili indicazioni del lavoro peritale, andando al di là nel soddisfare le specifiche richieste oggetto del mandato, ampliandolo con la proposta di un progetto maggiormente strutturato, per tutelare il più possibile e dare continuità ai legami familiari. Non solo ci siamo poste un interrogativo sull'efficacia del metodo istituzionale per coinvolgere un genitore riluttante e oppositivo, ma abbiamo tentato di ravvisare le possibili traiettorie proattive affinché le criticità non si traducano in cronicità, ovvero in uno stato permanente di disagio che ostacola l'evoluzione dei membri della famiglia. In particolare, in questo caso di grave disfunzionalità della relazione genitoriale, si è proposto il recupero della figura paterna, anche se minimo o parziale, la cui presenza sarebbe cruciale non solo per la crescita ed il percorso evolutivo delle minori, ma compenserebbe i punti di vulnerabilità della madre, in funzione di un recupero di maggiori energie da dedicare ai propri aspetti critici, favorendo un migliore svolgimento della propria funzione genitoriale. Per concludere, nonostante in Svizzera non sia previsto un ampio ventaglio di proposte di intervento in funzione della risoluzione delle criticità familiari e relazionali, nell'intenzione di tutelare l'interesse delle minori ad un armonico sviluppo, ci è sembrato rilevante recuperare l'idea che il genitore, anche in seguito ad una situazione di crisi familiare, psicologica o psichica, non possa disinteressarsi e venir meno al suo compito, nel doveroso e pieno rispetto del principio di bigenitorialità.



Nell'espore la seconda CTU, consapevoli che la proposta non poteva in nessun modo sostituire un intervento vero e proprio di coordinazione genitoriale, si è voluto comunque tentare di strutturare il più possibile gli ambiti entro i quali il conflitto si esprime così da attenuare la tensione nella situazione e favorire una risoluzione alternativa delle controversie e delle dispute tra genitori. Si segnala infine lo sforzo proteso a fornire all'autorità una visione integrata, oltre che sui singoli e le loro relazioni, anche sulla situazione, sulla crisi coniugale, sul conflitto e sull'effetto di quest'ultimo sullo stato psicologico dei minori. Di riflesso si è tentato di strutturare e specificare le indicazioni fornendo così all'autorità un piano d'azione integrato sul quale si potesse costruire un progetto di protezione e salvaguardia del bene delle minori partendo dalla riduzione delle possibilità di conflitto, passando dalla riappropriazione delle competenze genitoriali per arrivare a una gestione della crisi separativa e post-separativa (in senso lato, comprese le questioni di filiazione) maggiormente funzionale favorendo la bigenitorialità nell'interesse delle minori.

## Bibliografia

- Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, *Codice Civile Svizzero*, 1907.
- Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, *Codice di diritto Processuale Civile Svizzero*, 2008.
- Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, *Codice Penale Svizzero*, 1937.
- Camerini, G., Gulotta, G., Lopez, G., *Protocollo di Milano, Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi*, 2012.
- Carter, D., K., *Coordinazione genitoriale: una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia*, FrancoAngeli, 2014.
- Choffat, G., *Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives (1<sup>ère</sup> partie)*, in "Anwalts Revue de l'Avocat", Vol. 9/2017, Stämpfli Verlag, 2017.
- Choffat, G., *Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives (2<sup>mee</sup> partie)*, in "Anwalts Revue de l'Avocat", Vol. 10/2017, Stämpfli Verlag, 2017 a.
- Consegnati, M. R., Macrì, C., Zoli, B., *La tutela del minore nella separazione conflittuale*, FrancoAngeli, 2018.
- Johnston, Janet R., *High-Conflict Divorce*, in "The future of Children", Vol. 4, No.1 Children and divorce, Princeton University, 1994.
- Malagoli Togliatti, M., Mazzoni, S., A cura di, *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue Play clinico*, Raffaello Cortina Editore, 2006.
- Pajardi, D., Trionfi, C., La Spada, V., Castoldi, S., Rubis, C., Vagni, M., *La decisione del giudice di fronte all'alta conflittualità genitoriale: quando ricorrere alla coordinazione genitoriale*, in "Maltrattamento e abuso all'infanzia", Vol. 21, No.3, 2019.
- Serra, C., Giambra, B., Macrì, C., Zoli, B., *Conflitti di coppia e figli*, Laurus Robuffo, 2002.
- Società Italiana di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (S.I.N.P.I.A), *Linee guida in tema di abuso sui minori*, Erickson, 2007.